



CITTA' DI LAINATE

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DEL SUOLO, DELLO SPAZIO PUBBLICO O DELLE
AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO
PASSO MEDIANTE ELEMENTI DI
ARREDO URBANO – DEHORS

10 - novembre - 2016

REV 03

Art.1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia.

Il presente Regolamento è uno strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano: fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e siano motivo di ordine ed ornamento alla città.

L'Amministrazione comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

Art.2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “**suolo pubblico**” o “**spazio pubblico**”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.

1. Per elementi di **arredo urbano - dehors** si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad un'attività e o ad un locale di pubblico esercizio di attività di somministrazione cibi e bevande insediato in sede fissa.

2. Fatta salva la composizione di cui all'art. 3, il dehors può essere aperto o con struttura semichiusa.

3. Per **aperto** si intende lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente.

4. Per **struttura semichiusa** si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e/o di copertura che determinino un ambiente circoscritto.

5. Per dehors **stagionale** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

6. Per dehors **permanente** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 3

Composizione dei de hors

1. Gli elementi del dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato a titolo esemplificativo ma non limitativo né restrittivo:

a. **arredi di base**: tavoli, sedie, poltroncine e panche ecc.;

b. **elementi complementari di copertura** e riparo in particolare: ombrelloni, tende a sbraccio, capanni, gazebi, ecc.;

Gli elementi complementari di copertura e riparo installabili sono così classificati:

- elementi complementari del **tipo 1 per “Dehors aperto”**: copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile con estensione < 3,00 metri, dotata o meno di sostegni.

- elementi complementari del **tipo 2 per “Dehors semichiuso”**: copertura del tipo 1 e protezioni laterali e/o frontali.

c. **elementi accessori**: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, ecc.;

d. altri **elementi ed attrezzature** per lo svolgimento dell'attività principale tra cui la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4

Ubicazione, dimensioni e caratteristiche

1. I dehors devono essere installati in prossimità dell'attività di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile.

L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

2. Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione dei dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'attività provvederà con oneri a suo carico ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali.

4. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

5. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.

6. L'installazione dei dehors potrà essere consentita in carreggiata esclusivamente in zone a traffico limitato (Z.T.L.), ovvero all'interno di aree omogenee definite "Zone 30", ed a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico;

comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.

7. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'attività cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'art. 2 del codice della strada quali strade locali, disciplinate come ZTL con estensione temporale dalle ore 00 alle ore 24 di ogni giorno della settimana ovvero all'interno di aree omogenee definite "Zone 30", e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione. Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Non è consentito inoltre installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza. Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

8. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.

9. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.

10. Le protezioni laterali e frontali rigide, nonché le strutture scatolari, devono essere trasparenti e devono auto portarsi; pertanto devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, monobasamenti di cemento e simili.

Le strutture di tipo scatolare non devono in nessun caso costituire aumento di volume né aumento di superficie lorda di pavimento, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici. Dette strutture possono essere consentite solo in via eccezionale, purché si dimostri la loro compatibilità ambientale ed architettonica con il contesto in cui s'inseriscono e con l'edificio di cui costituiscono pertinenza. La compatibilità deve essere avvalorata da dettagliata relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, che ne dia dimostrazione e dovrà essere valutata positivamente a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa verifica da parte degli uffici tecnici preposti e delle commissioni competenti.

11. È possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

12. Sugli elementi che compongono il dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli relativi alle proprie insegne di attività.

13. Il dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio.

14. Gli eventuali **sistemi di riscaldamento** per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

15. Nei **portici** e nelle gallerie gravate da servitù di uso pubblico è ammessa la sola collocazione di tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

16. Per le **coperture** in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Per le coperture di tipo rigido devono essere utilizzati di norma materiali che garantiscano il maggior grado di trasparenza possibile, soprattutto nel caso sia opportuno garantire la percezione degli spazi pubblici e delle caratteristiche e/o elementi di pregio degli edifici circostanti.

17. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, definirà le **caratteristiche tecniche-morfologiche, i colori, i materiali** degli elementi che compongono le diverse tipologie di dehors, l'impiego di sistemi e materiali fonoassorbenti in determinati casi, oltre alle altre modalità esecutive di installazione e impianto, sia per gli ambiti vincolati o di particolare rilevanza storica e ambientale, sia per tutti gli altri ambiti della città. Allo stesso modo la Giunta comunale potrà predisporre progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors per le zone di alto valore storico e ambientale della città di Lainate o per particolari vie cittadine.

18. È facoltà infine della Giunta comunale approvare **piani di localizzazione** volti ad individuare, in determinati ambiti cittadini, quelle porzioni di sedime entro le quali unicamente potranno essere autorizzate, fatte salve tutte le risposdenze alle norme regolamentari e tecniche, le occupazioni di suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors.

19. Tutte le attività tra cui i pubblici esercizi, i negozi ecc possono richiedere l'installazione di dehors nel rispetto delle presenti Norme,

20. La concessione di aree per dehors può essere rilasciata esclusivamente ad **attività dotati di servizi igienici**. Le dotazioni dei servizi igienici

possono essere acquisite anche presso locali situati in immobili diversi e in attività diverse purché siano posti nelle immediate vicinanze e che abbiano caratteristiche dimensionali e di dotazione tali da soddisfare tutte le superfici a cui verranno asservite.

21. All'interno dei dehors deve essere gratuitamente disponibile un servizio **WiFi** per un minimo di 30 min., eventualmente dedicato ai clienti dell'attività in oggetto, secondo modalità indicate dall'Amministrazione.

22. Con specifico riferimento alle domande di installazione di dehors su marciapiede o porzione di suolo complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta, anche opposti all'esercizio dell'occupante, si rimanda a quanto previsto dal documento denominato "*Modalità tecniche attuative per l'occupazione di suolo pubblico con dehors*", approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 5

Ambiti di valore storico e ambientale

1. La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e sue modifiche ed integrazioni, sentito il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, con i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di disciplina del settore commerciale, delibera l'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'occupazione di suolo pubblico con dehors.

2. Negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, va richiesta l'**autorizzazione alla Soprintendenza** competente nel caso di installazioni di dehors più impattanti della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori di cui al precedente art. 3. Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica l'installazione di dehors, con esclusione della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori, è sottoposta al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 e seguenti del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Va preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico; le proposte di dehors e gli interventi di carattere commerciale non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

4. Negli ambiti di valore storico e ambientale non sono consentite di norma tipologie di dehors a gazebo, con copertura a pagoda, a

padiglione, a pergola. Non possono essere consentite tipologie di dehors fisse addossate ad immobili ed a portici di valore architettonico, storico, artistico, o di pregio ambientale, vincolati ai sensi di legge o riconosciuti come tali dall'Amministrazione comunale nell'ambito dei propri strumenti urbanistici e/o regolamentativi. Eccezioni potranno essere valutate per casi particolari, adeguatamente motivati, previa acquisizione di tutti i necessari nulla-osta ed autorizzazioni.

5. Successivamente all'adozione dei provvedimenti comunali di cui al precedente comma 1, gli esercizi commerciali ricadenti negli ambiti individuati, saranno soggetti all'adeguamento delle strutture e degli elementi di arredo alla scadenza prevista della concessione e comunque nel termine massimo di 18 mesi dalla data di adozione dei provvedimenti medesimi, presentando formale nuova istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico, così come stabilito al successivo articolo 6.

Art. 6

Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors

1. Il titolare dell'attività o del pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale o permanente su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico deve ottenere la preventiva concessione da parte dell'Amministrazione comunale.

2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al precedente comma 1, il titolare dell'attività o del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo all'Amministrazione comunale; i termini del procedimento sono fissati in 30 giorni per le occupazioni ordinarie e 60 giorni per le occupazioni in ambito vincolato dal punto di vista ambientale o storico-artistico e monumentale.

3. Le istanze di cui al precedente comma 2 devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a. breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;

b. adeguati elaborati grafici, es.: scala 1:100, 1:200, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi; il tutto

corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

c. indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti ecc), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;

d. campione del tessuto nel caso di copertura prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso di copertura in tessuto;

e. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico attività richiedente occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente;

f. autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.;

g. idonea polizza assicurativa RCT.

La documentazione di cui al punto b) va prodotta in 5 copie, quella relativa ai punti a) - c) va prodotta in 3 copie oltre alla copia su supporto informatico,

4. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'art. 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate al successivo art. 7.

5. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors permanente si intende rilasciata per un massimo di tre anni dalla data del rilascio della concessione stessa, salvo rinnovo secondo le procedure di cui al successivo art. 7.

6. Il rilascio della concessione è soggetto al versamento della cauzione nella misura determinata dal dirigente competente; la concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

Art. 7

Rinnovo concessione per de hors

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con de hors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'articolo 6.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con de hors stagionale o permanente, il titolare dell'attività dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del de hors rispetto a quello precedentemente autorizzato, i nulla osta di cui al punto h) del comma 3, dell'art. 6, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il de hors (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 8

Attività consentite

1. L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

2. Nei de hors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività dell'esercizio pubblico di somministrazione di cibi e bevande.

3. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei de hors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.

4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Art. 9

Orario d'attività

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'attività a cui è annesso.

Art. 10

Danni arrecati a terzi

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'attività commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro immobile di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvedono all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11

Manutenzione del dehors

1. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione ed il dehors in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni in cui sono stati autorizzati.

2. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto ed in occasione della chiusura per periodo feriale dell'attività, gli elementi di arredo non fissi e che causino situazioni non decorose o di insicurezza dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente

Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.

5. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'attività è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors ed al ripristino dello stato dei luoghi originario.

Art. 12

Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.

2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'attività, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.

4. Fermo restando le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, o senza osservare le prescrizioni della concessione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da

Euro 200 a Euro 480. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Art. 13

Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. al de hors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
- b. gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- c. causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
- d. nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo art. 14.

I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 14

Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 13, la concessione di occupazione del suolo pubblico con de hors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

- a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del

condominio ove ha sede il pubblico attività. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;

b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'attività, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;

c. per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 15

Pagamento del canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico. Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors.

2. La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con delibera del Consiglio comunale in data n. P.G. e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporterà automaticamente la revisione del canone ai sensi del presente Regolamento.

3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

4. Per le occupazioni su porzione di suolo complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta a pagamento (stalli blu), sarà richiesto

all'esercente il pagamento del canone dovuto per le occupazioni su porzione di suolo complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta libera (stalli bianchi).

Art. 16

Deroghe

1. È facoltà della Giunta comunale, con provvedimento adeguatamente motivato di concessione, previo parere della Conferenza dei Servizi e delle commissioni competenti, adottare deroghe a quanto previsto dal presente Regolamento, in casi particolari ed eccezionali, relativamente:

a) a quanto indicato agli art. 4 e 5;

b) alla puntuale collocazione del dehors nell'ambito dello spazio pubblico o di uso pubblico interessato.

La richiesta motivata di deroga, che comunque deve rispettare le norme di legge, deve essere presentata contestualmente al progetto di installazione del dehors e verrà valutata a giudizio insindacabile della Giunta comunale.

Art. 17

Richiamo di altre norme comunali

Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di dehors:

Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone": in questo Regolamento sono previste tutte le norme relative al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;

Regolamento per la collocazione delle insegne di attività, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari":

in relazione a questo Regolamento si ha particolare riguardo alla disciplina sull'installazione delle tende a sbraccio che coprono dehors;

"Disciplina per la utilizzazione delle piazze di interesse cittadino per manifestazioni ed eventi";

“Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell’Ambiente” questo Regolamento stabilisce i requisiti generali e specifici per la salubrità e la sicurezza degli alimenti e delle bevande e per la loro somministrazione;

“Regolamento di Polizia Urbana”: questo Regolamento disciplina l’uso e il mantenimento dello spazio pubblico, la tutela della quiete pubblica e la sicurezza urbana, temi inerenti alla conduzione dei dehors.

Si fa rimando al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, per quanto riguarda l’attività istruttoria degli uffici comunali, l’attività della Conferenza dei Servizi, il rilascio ed il diniego della concessione, il versamento della cauzione, l’uso di amplificatori sonori, ed eventuali altre disposizioni che si integrino con il presente Regolamento.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Tutte le installazioni già esistenti ed autorizzate dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità - pag. 2
- Art. 2 - Definizioni - pag. 2
- Art. 3 - Composizione del dehors - pag. 3
- Art. 4 - Ubicazione, dimensioni e caratteristiche - pag. 3
- Art. 5 - Ambiti di valore storico e ambientale - pag. 7
- Art. 6 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di de hors - pag. 8
- Art. 7 - Rinnovo concessione per dehors - pag. 10
- Art. 8 - Attività consentite - pag. 10
- Art. 9 - Orario d'attività - pag. 11
- Art. 10 - Danni arrecati a terzi - pag. 11
- Art. 11 - Manutenzione del dehors - pag. 11
- Art. 12 - Sanzioni e misure ripristinatorie - pag. 12
- Art. 13 - Revoca e sospensione della concessione - pag. 13
- Art. 14 - Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico - pag. 13
- Art. 15 - Pagamento del canone - pag. 14
- Art. 16 - Deroghe - pag. 15
- Art. 17 - Richiamo di altre norme comunali - pag. 15
- Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali - pag. 16